



Comune di Sanluri

Provincia del Medio Campidano

Regolamento sulla partecipazione popolare

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 06.08.2010

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 1 - Riferimento allo Statuto

Il presente Regolamento disciplina gli Istituti della "Partecipazione Popolare" in attuazione di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 2 - Finalità

Per favorire la formazione di organismi di collegamento con la società civile che possano concorrere a migliorare l'azione amministrativa viene prevista la possibilità di costituzione di apposite " Consulte " secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Istituzione e nomina

Le Consulte vengono istituite e nominate con delibera del Consiglio Comunale su iniziativa della Giunta al fine di formulare proposte o osservazioni sulle seguenti materie:

- Agricoltura;
- Politiche Giovanili;
- Problematiche del mondo del lavoro;
- Sport;
- Istruzione;
- Famiglia;

Le materie succitate hanno carattere indicativo e non esaustivo e pertanto la Giunta ha facoltà di proporre al consiglio l'istituzione di ulteriori consulte su altre materie.

Ogni singola Consulta rimane in carica per due anni e alla scadenza, previa informazione al Consiglio, può essere confermata, in tutto o in parte, per lo stesso periodo.

Le Stesse sono formate da:

- quattro rappresentanti dei cittadini individuati dal Sindaco sentita la Giunta e l'Assessore competente;
- un consigliere comunale designato da Consiglio Comunale;

Art. 4 - Il Presidente

Ogni consulta nomina un Presidente scegliendolo tra i rappresentanti dei cittadini, che ha il compito di convocarne e presiederne le riunioni.

Il Presidente ha il compito di curare e controfirmare la redazione del verbale di ogni seduta, avvalendosi di un Segretario di sua nomina.

Art. 5 – Riunioni

Ogni consulta si riunisce almeno due volte all'anno, in autunno e in primavera. Si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure per richiesta dell'Assessore competente o di almeno tre membri della consulta stessa, per un massimo di n. 3 volte al mese.

Delle riunioni viene data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Collaborazione con gli uffici comunali

Ogni Consulta ed in particolare il suo Presidente si avvale, per le convocazioni o per altre incombenze burocratiche, della collaborazione degli uffici comunali competenti;

Art. 7 - Compiti

Ogni consulta ha il compito di supportare l'Ente con proposte, pareri, studi, indagini e altre richieste dell'Amministrazione Comunale.

Le stesse svolgono anche il compito di controllare il buon funzionamento dei servizi e di segnalare eventuali carenze o disfunzioni.

Almeno una volta all'anno, ogni consulta riferisce circa la sua attività con una apposita Relazione che viene inviata al Consiglio Comunale.

Art. 8 - Indennità

Le funzioni previste dal presente regolamento sono svolte gratuitamente.

Al Presidente di ciascuna consulta viene corrisposto un gettone di presenza di €30 a seduta.